



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2011

Modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fondi di solidarietà per i mutui per l'acquisto e la costruzione della prima casa

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi.

In seguito, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa individua i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'accesso alle agevolazioni stabilendo, in particolare, che i destinatari dell'agevolazione sono i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Considerato che nei piccoli paesi molte persone non acquistano ma costruiscono la propria abitazione principale ricorrendo ai mutui delle banche e che anche tra questi soggetti ve ne sono, a causa della crisi economica, molti che versano in gravi difficoltà; considerato altresì che per altre norme fiscali è prevista l'equiparazione tra acquisto o costruzione della prima casa come nel caso degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto o per la costruzione della prima casa che sono detraibili ai fini IRPEF, il presente disegno di legge intende estendere le agevolazioni di cui al citato articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007 e alle relative norme di attuazione anche ai soggetti che hanno contratto mutui per la costruzione della prima casa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e per la costruzione».

